

N. R.G. ... /2016



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. ... /2016

tra

[Faded text, likely names of the parties]

RICORRENTI

e

[Faded text] **A R.L.**

RESISTENTE

Oggi **16 gennaio 2018** ad ore **12,00** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per i **RICORRENTI** l'avv. CONTE

Per [Faded] **SOC.COOP. DI CONS. A R.L.** l'avv. BARBARA SANTORO in sostituzione dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA e dell'avv. MARESCA ARTURO

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'Avv. Conte deposita sentenza Trib. Bergamo n. 585/2017 in tema di prescrizione e fa presente che, a quanto consta, l'indirizzo interpretativo sostenuto dai ricorrenti in punto di prescrizione è stato fatto proprio dal tribunale di Firenze con la sentenza n.1/2018 del 9.1.2018, in attesa di pubblicazione.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 18,02, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

tutti con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA, dell'avv. RANFAGNI ANDREA e dell'avv. MARTINI LETIZIA, elettivamente domiciliati in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14 – FIRENZE presso il difensore avv. CONTE ANDREA

Parte ricorrente

contro

SOC.COOP. DI CONS. A R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA e dell'avv. MARESCA ARTURO e dall'avv. GRASSI MONICA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA 7 56127 PISA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato di Soc. Coop. (d'ora in avanti,), convenivano in giudizio quest'ultima lamentando il mancato pagamento da parte della resistente della frazione aggiuntiva della retribuzione (nell'importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto) riferibile alla festività del 4 novembre (Festa dell'Unità nazionale), come prevista dai CCNL Distribuzione Cooperativa succedutesi nel tempo; essi rivendicavano il pagamento dei rispettivi importi quantificati in ricorso, per ragioni di prescrizione, con riferimento agli anni dal 2007



al 2012, rappresentando che nell'accordo decentrato relativo all'anno 2013 le parti contrattuali avevano convenuto di non riconoscere più tale trattamento a far data dall'anno 2013.

Nel costituirsi in giudizio, *ARUBAPEC* eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto relativamente al periodo anteriore alla data di ricezione della notifica del ricorso (15.7.2011 - 15.7.2016) e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva il rigetto.

La causa, istruita esclusivamente sul piano documentale, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Pacifiche e documentate sono le vicende che entrano in rilievo nella controversia in oggetto:

- con accordo collettivo integrativo aziendale del 18.7.1985 (pacificamente sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore) è stata convenuta – tra le altre cose – la riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 ore (come previsto dall'allora vigente CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa: doc. 3 fasc. res.) a 38 ore (e poi a 37 dall'anno successivo), in cambio di una serie di rinunce da parte dei lavoratori (tra cui quella alla retribuzione della festività del 4 novembre) (vd. doc. 6 fasc. res.);

- con decorrenza dal 1.1.1990 è stata stabilita a livello di contrattazione nazionale la riduzione dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali (vd. art. 35 CCNL di settore del 20.12.1990 in atti), ma è stato contestualmente previsto il pagamento di una frazione giornaliera aggiuntiva della retribuzione per la giornata del 4 novembre (vd. art. 47).

I successivi contratti nazionali collettivi (1995, 1999, 2003, 2007 e 2011) hanno confermato sul punto la disciplina del CCNL 1990 (vd. contratti collettivi in atti), così come la contrattazione integrativa aziendale di *ARUBAPEC* non ha subito in materia alcuna modifica (vd. docc. 7-9 fasc. res.) fino al contratto integrativo del 3.1.2013, il quale ha previsto che *“a far data dall'anno in corso non sia più riconosciuto il pagamento della festività (spostata a domenica) del 4 novembre”* (doc. 17 fasc. ric.; doc. 13 fasc. res.).

A fronte di tale contrasto (perdurato fino al 2012) tra previsioni pattizie di diversi livelli contrattuali, i ricorrenti rivendicano in questa sede la prevalenza della disciplina del CCNL 1990 (e dei seguenti CCNL intervenuti sul punto), mentre *ARUBAPEC* sostiene l'autonoma rilevanza di quanto pattuito in sede di contrattazione integrativa a far data dall'accordo aziendale del 1985.

Secondo la giurisprudenza, il contrasto suddetto deve essere risolto *“non secondo i principi della gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative, bensì accertando quale sia l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento della varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante”* (Cass., 19351/2007; vd. anche Cass., 6325/2014).



Nel fare applicazione dei suesposti principi, il Tribunale adito, su vicenda analoga alla presente, ha risolto il contrasto nel senso di attribuire prevalenza alle disposizioni della contrattazione nazionale, per essere il contratto integrativo aziendale divenuto “*privo della sua causale*” (sent. n. 1173/2015, dr.ssa Davia, confermata dalla locale Corte di Appello, sent. n. 827/2016, rel. Dr.ssa Tarquini: vd. sentenze in atti).

Tale conclusione è senz’altro da condividere, in quanto - come si legge nella sent. 1173/2015 - “*appare evidente come la disciplina successiva si sovrapponga a quella del 1985 e, riducendo le ore di lavoro a livello nazionale per tutti i dipendenti, ma conservando il diritto al pagamento della festività del 4 novembre, in concreto ha fatto venir meno la ragione giustificatrice del sacrificio economico precedentemente accettato a livello aziendale*”.

Sussiste pertanto il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto, con riferimento alla festività del 4 novembre.

È necessario a questo punto soffermarsi sull’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, senz’altro ammissibile posto che in memoria è stato indicato il momento iniziale dell’inerzia (il periodo è stato individuato nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso avvenuta in data 15.7.2016) ed è stata allegata la ragione (rapporto di lavoro munito di cd. tutela reale) per la quale la prescrizione opererebbe in costanza di rapporto.

Per alcuni dei ricorrenti l’eccezione è infondata già in ragione degli atti interruttivi in atti, pervenuti alla convenuta nel dicembre 2011 e nel gennaio 2012 (vd. docc. 13 e 16 con riferimento ai ricorrenti e), essendovi al contrario per gli altri ricorrenti atti interruttivi (docc. 14 e 15) i cui effetti non sono in grado di coprire l’intero periodo oggetto della presente domanda.

In ogni caso, quanto sopra risulta assorbito dal fatto che l’eccezione si appalesa priva di pregio con riferimento a tutti i ricorrenti per le ragioni che seguono.

È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la “tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.

Invero, secondo un indirizzo costante, “*Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo*



stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento" (così, tra le tante, Cass., 5494/2007).

Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi *ex post* provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.

In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di *metus* per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n. 2625/2016, Trib. Bergamo, sent. n. 585/2017 in atti).

Nel caso di specie l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti valere: la legge 92/2012 è entrata in vigore il 18.7.2012 e le richieste dei ricorrenti rimangono entro il termine di cinque anni dalla suddetta data (essendo rivendicato il mancato pagamento di crediti per le festività del 4 novembre dal 2007 al 2012). Superata l'eccezione di prescrizione, ciascuno dei ricorrenti ha diritto a percepire la somma rispettivamente prevista in ricorso per ciascuno di essi, essendo stata del tutto generica la contestazione che sul *quantum* è stata svolta dalla convenuta; quest'ultima deve quindi essere condannata al pagamento dei relativi importi, maggiorati di accessori come da dispositivo.



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento e senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,

1) accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico "pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto" previsto, con riferimento alla festività del 4 novembre, dai CCNL Distribuzione Cooperativa vigenti *ratione temporis* sino all'anno 2012, condanna la convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente dei rispettivi importi dovuti per gli anni dal 2007 al 2012 e in particolare:

- a la somma di € 378,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 468,73, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 393,51, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 395,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 359,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 406,94, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 397,74, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- a la somma di € 340,84, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- la somma di € 403,87, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- la somma di € 359,11, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- la somma di € 363,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

2) condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 1.961,00 per compensi, oltre € 215,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 16 gennaio 2018

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

